



E.I.

DELIBERAZIONE
Per il
CONSIGLIO COMUNALE

Città di Modica

Data 28.04.2021

Sessione ORDINARIA in presenza

Atto N.35

OGGETTO: Approvazione del “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*”.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nella solita Sala delle adunanze, oggi Mercoledì 28.04.2021 alle ore 19,45.

Fatto l'appello nominale ,dopo sospensione delle ore 19.40, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo		X
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello		X
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico		X

Presenti: 14 consiglieri Assenti : 10 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 20 aprile 2021, esecutiva, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente deliberazione;

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, del citato D. Lgs. n. 267/2000, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti, altresì, i provvedimenti statali in materia di termine per l'approvazione dello strumento contabile 2021 - 2023 da parte degli enti locali e precisamente:

1. - il Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

- il Decreto-Legge 22 marzo 2021 , n. 41, che all'art. 30 ("*Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga*"), comma 4, recita: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

Considerato che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";

Tenuto conto che:

- il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e, quindi, direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

- per quanto attiene le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell'agglomerato urbano di Marina di Modica si avvalgono dell'impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall'IRSAP e per la gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest'ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l'Ente si avvale della "S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.", società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica, che svolge anche le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria;

Preso atto che:

- la comunicazione COM (2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve

integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:

a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);

b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM (2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha trasferito all'Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;

- l'articolo 154, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011, prevede che “*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo*”;

- l'articolo 154, comma 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge n. 179/2012, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas*”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge n. 70/2011 prevede che “*L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga*”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “*definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*” (lettera c);

- “*predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del*

riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*”(lettera f);

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “*Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente*”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “*al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)*”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “*definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni*”;

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “*nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi*” e prevede che la stessa “*definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi*”;

Considerato che

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;

- con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;

- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario, elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

Tenuto conto che con la legge 11 agosto 2015, n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”, l'Assemblea Regionale Siciliana ha previsto che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative, persegua obiettivi di carattere sociale ed ambientale e sia finanziata attraverso meccanismi tariffe equi;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare le tariffe per gli esercizi 2020/2021 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr;

Esaminato il “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) anno 2021*” e rilevata la necessità di procedere alla sua adozione;

Dato atto che la proposta tariffaria elaborata è stata predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall’ARERA citate in premessa;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi di gestione del SII di approvare le tariffe nella misura risultante dall’allegato “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato “A”;

Visti:

- l’OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*”;

- l’art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*” e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale.*”;

- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 “*Disciplina in materia di risorse idriche.*”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la Carta dei servizi Idrici;

Esaminata la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 21.04.2021 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze, in data 21.04.2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.37 del 26.04.2021, prot. n. 19460 di pari data;

Visto il parere espresso dalla 3^a Commissione Consiliare, reso in data 27.04.2021, prot. n. 19704 del 28.04.2021;

Udita la relazione dell’ Assessore Aiello che ha illustrato ai consiglieri la presente deliberazione chiedendo l’approvazione del documento sul tariffario del sistema idrico integrato, dando atto che esso non comporta impegno di spesa;

Dato atto che nessun intervento è richiesto sul punto;

Con votazione resa a norma di legge, che ha fatto registrare il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 14

VOTI FAVOREVOLI : 14 (Minioto, Floridia, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scappellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI: 0

VOTI ASTENUTI: 0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) di approvare l’unito documento denominato “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno*

2021”, che costituisce parte integrante della presente proposta e contrassegnato con la lettera “A”;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

3) di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente tempo per tempo;

4) di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

5) di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;

6) di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr;

7) di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;

8) di dare atto che con le tariffe contenute nel “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*” è assicurata la copertura integrale dei costi del SII;

9) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le tariffe di cui all’allegato “A” entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021.

Indi, attesa l’urgenza di provvedere nell’interesse dell’Ente, con separata e successiva votazione che fa registrare il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 14

VOTI FAVOREVOLI : 14 (Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI: 0

VOTI ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

F.I.



Città di Modica

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

Data

Sessione _____

Atto N.

OGGETTO:

Approvazione del “*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*”.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione
il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

La Giunta Comunale

con deliberazione n. 126 del 20 aprile 2021, esecutiva,
propone al Consiglio Comunale
l'adozione della seguente deliberazione

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, del citato D. Lgs. n. 267/2000, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti, altresì, i provvedimenti statali in materia di termine per l'approvazione dello strumento contabile 2021 - 2023 da parte degli enti locali e precisamente:

- il Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

- il Decreto-Legge 22 marzo 2021 , n. 41, che all'art. 30 ("*Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga*"), comma 4, recita: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

Considerato che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";

Tenuto conto che:

- il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e, quindi, direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

- per quanto attiene le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell'agglomerato urbano di Marina di Modica si avvalgono dell'impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall'IRSAP e per la gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest'ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l'Ente si avvale della "S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.", società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica, che svolge anche le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria;

Preso atto che:

- la comunicazione COM (2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full costrecovery, vi sono:

a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);

b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",

- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

- l'articolo 154, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

- l'articolo 154, comma 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge n. 179/2012, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge n. 70/2011 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);

- “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”;

Considerato che

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima

adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;

- con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;

- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario, elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

Tenuto conto che con la legge 11 agosto 2015, n. 19, recante "*Disciplina in materia di risorse idriche*", l'Assemblea Regionale Siciliana ha previsto che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative, persegua obiettivi di carattere sociale ed ambientale e sia finanziata attraverso meccanismi tariffe equi;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare le tariffe per gli esercizi 2020/2021 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr;

Esaminato il "*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) anno 2021*" e rilevata la necessità di procedere alla sua adozione;

Dato atto che la proposta tariffaria elaborata è stata predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi di gestione del SII di approvare le tariffe nella misura risultante dall'allegato "*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato "A";

Visti:

- l'OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "*Provvedimenti in tema di autonomie locali*";

- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale*";

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "*Disciplina in materia di risorse idriche*";

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Vista la Carta dei servizi Idrici;
Esaminata la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____,
prot. n. _____;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data _____, prot.
n. _____;

Propone

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di approvare l'unito documento denominato "*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*", che costituisce parte integrante della presente proposta e contrassegnato con la lettera "A";
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 3) di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente tempo per tempo;
- 4) di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- 5) di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;
- 6) di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr;
- 7) di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
- 8) di dare atto che con le tariffe contenute nel "*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*" è assicurata la copertura integrale dei costi del SII;
- 9) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le tariffe di cui all'allegato "A" entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 Legge regionale n. 30/2000.

<p>Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <i>21/4/2021</i></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore</p> 
<p>Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <i>21.4.2021</i></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario</p> 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on line* del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.modica.gov.it".

Modica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella



CITTÀ DI MODICA

**Sistema tariffario
del
Servizio Idrico Integrato
(SII)
Anno 2021**

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

1. PREMESSE

Il Comune di Modica gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Il Comune di Modica fa parte del territorio dell'ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Ragusa e sta richiedendo l'applicazione dello Schema Regolatorio di Convergenza previsto dalla Delibera ARERA n. 580/2019/R/idr.

L'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

- k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento";
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, "Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2";
- u) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Deliberazione 665/2017/R/idr "Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti" (TICSI);
- w) Deliberazione 918/2017/R/ "Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche";
- x) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
- y) Deliberazione 580/2019/R/idr "Nuovo Periodo tariffario MTI3";
- z) Deliberazione 311/2019/R/idr "Gestione della Morosità";

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full costrecovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",

- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;

- la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI - 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 29/09/2017 l'Autorità ha regolamentato il Bonus Idrico.
- ARERA, con la Deliberazione 580/2019/R/IDR di approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, "riscontra l'esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza

al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze", ha rilevato che "tale fenomeno è stato confermato dall'analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall'Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell'area Sud e Isole";

- al fine di superare tali inefficienze, l'Autorità ha introdotto, con l'art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, lo specifico "schema regolatorio di convergenza[...] [che] si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione"; tale schema prevede una graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni e monitorato dall'Ente di Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017/R/IDR;
- in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l'aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con una gradualità di 4 anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell'acqua distribuita, gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente – scarichi dei depuratori);
- lo schema di convergenza presenta tre opzioni, sulla base dei dati disponibili: dal più articolato (caso a) nel quale si hanno disponibili dati affidabili sui costi di gestione e contemporaneamente dati sui ricavi tariffari, passando dal caso intermedio (caso b) nel quale si disponga dei soli dati validabili relativi ai ricavi tariffari, per arrivare al più semplice (caso c) dove l'unico dato di ingresso è il numero degli abitanti residenti nel comune; tutti i casi prevedono un aumento "massimo consentito" delle tariffe passando dall'anno 2019 all'anno 2020 e seguenti;
- l'ATI Ragsua, ai sensi dell'art.6 della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, è il soggetto titolato ad approvare le tariffe del SII e la stessa ATI è tenuta ad inviare le proprie determinazioni tariffarie ad ARERA per la ratifica finale;
- i nuovi elementi della disciplina del servizio idrico integrato, introdotti da ARERA con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, vadano a regolamentare dettagliatamente e con una disciplina certa di livello nazionale i requisiti di qualità del servizio e di adeguamento tariffario della gestione del servizio idrico stesso svolto dal Comune;
- i dati resi disponibili dal Comune all'ATI Ragusa rendono possibile l'accesso al "caso b", co.6 dell'art.31 MTI-3 che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2019 pari al 5% per l'anno 2020 e ad un ulteriore 4% per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020, quindi con un incremento nell'anno 2021 rispetto al valore applicato nell'anno 2019 pari a +9,2%;

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI* (*Fondo Nuovi Investimenti*)

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

Previsione 2021

	BILANCIO	NETTO IVA
Fitti Pozzi	€ 215.000,00	€ 215.000,00
Acquisto Acqua Consorzio di Bonifica	€ 109.716,20	€ 99.742,00
Società Comunale - Serv. Acquedotto e Dep.	€ 610.488,00	€ 500.400,00
Analisi Acque	€ 4.270,00	€ 3.500,00
Trasporto Acqua	€ 134.200,00	€ 110.000,00
Energia Elettrica	€ 2.238.371,53	€ 1.834.730,76
Manutenzione Ordinaria rete Idrica e rete Fognante	€ 232.562,12	€ 190.624,69

Manutenzione Ordinaria Depuratori	€ 29.280,00	€ 24.000,00
Manutenzione Straordinaria	€ 310.490,00	€ 254.500,00
Acquisto Prodotti Chimici	€ 52.750,36	€ 43.238,00
Costi del Personale	€ 823.571,00	€ 823.571,00
IRSAP Spese gestione Depuratore Modica-Pozzallo	€ 104.021,50	€ 94.565,00
Imposte e tasse	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Costo manutenzione - locazione - assicurazioni Automezzi	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Canone Demanio e concessioni	€ 13.176,38	€ 13.176,38
Consulenze Tecniche e Legali	€ 10.980,00	€ 9.000,00
Canone ATO Idrico	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Servizio Lettura misuratori idrici	€ 48.190,00	€ 39.500,00
Spese di funzionamento dell'ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Assistenza e manutenzione software	€ 22.692,00	€ 18.600,00
Invio fatture	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Materiali Manutenzione Depuratore	€ 125.050,00	€ 102.500,00
Smaltimento Fanghi	€ 122.000,00	€ 100.000,00
Quota ARERA	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Totale complessivo COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 4.675.247,83
---	-----------------------

RICAVI ACCESSORI da Sottrarre	€ 15.000,00
-------------------------------	-------------

Totale complessivo Obiettivo Ricavi da Tariffa per il SII	€ 4.660.247,83
--	-----------------------

Moduliamo adesso le Tariffe ed essendoci una Riduzione dei costi, si rinuncia all'applicazione dello Schema Regolatorio di Convergenza.

6.1 TARIFFE - Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI	
	<i>€/anno</i>
Obiettivo Ricavi SII	4.660.247,83

6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/idr).

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza ad USO DOMESTICO RESIDENTE, per ciascun servizio di cui usufruisce (Acquedotto, fognature e depurazione), ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei Ricavi della categoria d'utenza, a norma dell'Art. 7 della Del. 665/2017/R/idr, ovvero dell'Art. 7 del TICSÌ.

Il numero di utenze risulta essere:

		domestiche residenti	domestiche non residenti	non domestiche
N. di utenze ACQUEDOTTO	36.874	20.836	12.842	3.196
N. di utenze FOGNATURA	35.436	20.064	12.272	3.100
N. di utenze DEPURAZIONE	35.436	20.064	12.272	3.100

Si è proceduto determinando la quota fissa per le UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI in modo che la Quota Fissa non superi del 20% il totale dei Ricavi per questa Categoria Tariffaria:

QUOTA FISSA DOMESTICHE RESIDENTI		
	€/anno	€/Utenza
Acquedotto	265.996,79	12,77
Fognatura	47.666,04	2,38
Depurazione	127.109,44	6,34
totale quota fissa	440.772,28	21,48

Poi viene determinata una QUOTA FISSA per TUTTE LE ALTRE tipologie di UTENZE, pari ad 1,5 volte la quota fissa delle Utenze Domestiche Residenti.

QUOTA FISSA ALTRE UTENZE		
	€/anno	€/Utenza
Acquedotto:	245.915,54	19,15
Fognatura:	43.731,88	3,56
Depurazione:	116.618,35	9,50
totale quota fissa	406.265,78	32,22

6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche residenti (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base,

l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.

- b. una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo
- c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 55 mc come indicato dal "criterio pro capite di tipo standard", indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una **riduzione della tariffa base del 35%**.

b) Tariffa base Acquedotto

Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l'anno 2019, ottenendo il seguente

Volume consumo d'acqua	Mc 2.710.198
------------------------	--------------

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e due fasce di Eccedenza. Si è applicato il Calcolo "Pro Capite Standard" di tre Componenti familiari per ogni utenza, come indicato dall'Autorità.

La fascia relativa alla Tariffa Base è stata posta a più del doppio del CONSUMO MEDIO ANNUO per la Tipologia di utenza, pari a 73,3 mc.

Per quanto riguarda le Tariffe correlate alle fasce di Eccedenza, queste seguono la seguente progressione, come fattore moltiplicativo con la Tariffa Base:

tariffe acquedotto	Da	A	Fattore moltiplicativo rispetto alla tariffa Base
	mc/anno	mc/anno	
Tariffa Agevolata	0	55	0,65 x Tariffa Base
Tariffa Base	56	165	Tariffa Base
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,25 x Tariffa Base
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	1,5 x Tariffa Base
Eccedenza 3^ Fascia	301		2 x Tariffa Base

Le Tariffe per fasce risultano:

tariffe acquedotto	Da	A	Corrispettivo Unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Agevolata	0	55	0,535
Tariffa Base	56	165	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	301		1,646

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE

Anche se, come indicato dall'ARERA, per il calcolo delle tariffe si è applicata "la tariffa pro capite standard ponendo a 3 il numero di componenti dell'Utenza Domestica Residente", qualora l'utente volesse presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti, possono essere applicate le seguenti tariffe:

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente			
1,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,535
Tariffa Base	19	55	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	56	80	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	81	100	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	101		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,535
Tariffa Base	38	110	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	111	160	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	161	200	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	201		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti			
3,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,535
Tariffa Base	56	165	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	301		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,535
Tariffa Base	74	220	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	221	320	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	321	400	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	401		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti			
5,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,535
Tariffa Base	0	275	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	276	400	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	401	500	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	501		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,535
Tariffa Base	0	330	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	331	480	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	481	600	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	601		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti			
7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,535
Tariffa Base	129	385	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	386	560	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	561	700	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	701		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,535
Tariffa Base	147	440	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	441	640	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	641	800	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	801		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,535
Tariffa Base	165	495	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	496	720	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	721	900	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	901		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,535
Tariffa Base	184	550	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	551	800	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	801	1000	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	1001		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

Per UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI, per le quali non è prevista la Tariffa Agevolata, sono state previste le seguenti tariffe, con un incremento del 20% rispetto alle tariffe applicate alle utenze domestiche non residenti:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	0,988
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	1,235
Eccedenza 2^ Fascia	121	200	1,481
Eccedenza 2^ Fascia	201		1,975

Per UTENZE INDUSTRIALI, per non penalizzare eccessivamente il tessuto produttivo, sono state previste delle fasce molto larghe di consumo, prima di andare in eccedenza, con due sole fasce e un incremento del 10% delle tariffe applicate alle corrispondenti fasce per le Utenze Domestiche Residenti, con le seguenti tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	800	0,905
Eccedenza 1^ Fascia	801		1,132
Eccedenza 2^ Fascia			

Per le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** per non penalizzare eccessivamente il tessuto produttivo, sono state previste delle fasce medie di consumo, prima di andare in eccedenza, con tre fasce e un incremento del 10% delle tariffe applicate alle corrispondenti fasce per le Utenze Domestiche Residenti, con le seguenti Tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,905
Eccedenza 1^ Fascia	121	240	1,132
Eccedenza 2^ Fascia	241		1,358

ALTRE TIPOLOGIE DI UTENZE PREVISTE DA ARERA

UTENZE USO AGRICOLO E ZOOTECNICO sono state previste le seguenti Tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	0,905
Eccedenza 2^ Fascia	101		1,070

Per le **UTENZE USO PUBBLICO** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	121		1,070
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE ALTRI USI – UTENZE TEMPORANEE

Tariffe Acquedotto	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	1,235
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,543
Eccedenza 2^ Fascia			

6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Tariffe Acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo unitario calcolato	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Agevolata	0	55	1.011.738,41	0,535	541.235,67
Tariffa Base	56	165	249.823,64	0,823	205.607,21
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	131.058,44	1,029	134.827,92
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	98.345,92	1,235	121.409,43
Eccedenza 3^ Fascia	301		37.002,59	1,646	60.906,96

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 1.063.987,18

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Tariffe Acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo unitario	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	60	269.682,00	0,988	266.340,99
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	212.149,84	1,235	261.901,98
Eccedenza 2^ Fascia	121	200	131.887,34	1,481	195.380,14
Eccedenza 3^ Fascia	201		105.187,82	1,975	207.769,36

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 931.392,48

UTENZE INDUSTRIALI:

Tariffe Acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	800	107.864,00	0,905	97.650,40
Eccedenza 1^ Fascia	801		24.794,00	1,132	28.057,83
Eccedenza 2^ Fascia					-

UTENZE INDUSTRIALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 125.708,23

UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI:

Tariffe Acquedotto	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo unitario	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	120	220.104,00	0,905	199.262,43
Eccedenza 1^ Fascia	121	240	94.583,58	1,132	107.034,37
Eccedenza 2^ Fascia	241		15.976,42	1,358	21.695,43

UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 327.992,23

6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di Fognatura e Depurazione si procedea calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_F = 0,15 \times T_{\text{base Acquedotto}}$$

$$T_D = 0,40 \times T_{\text{base Acquedotto}}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario e depurazione.

Tariffe Acque Reflue	Volume conturato	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Fognatura	2.788.928	0,123
Tariffa Depurazione	2.788.928	0,329

STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE

Tariffe Acque Reflue	Volume conturato	Corrispettivo unitario	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Fognatura	2.788.928	0,123	344.297,107
Tariffa Depurazione	2.788.928	0,329	918.125,617

6. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

Tariffe	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A Uso Domestico Residenti	€ 265.996,79	€ 47.666,04	€ 127.109,44	€ 440.772,28
Tariffa A1 Uso Domestico Non Residenti	€ 245.915,54	€ 43.731,88	€ 116.618,35	€ 406.265,78
Tariffa B Industriale	€ 2.661,76	€ 345,66	€ 921,77	€ 3.929,19
Tariffa C Commerciale Artigianale	€ 58.539,47	€ 10.701,34	€ 28.536,91	€ 97.777,71

Tariffe	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A Uso Domestico Residenti	€ 1.063.987,18	€ 190.664,17	€ 508.437,78	€ 1.763.089,12
Tariffa A1 Uso Domestico Non Residenti	€ 931.392,48	€ 81.155,23	€ 216.413,95	€ 1.228.961,66
Tariffa B Industriale	€ 125.708,23	€ 31.682,94	€ 84.487,84	€ 241.879,01
Tariffa C Commerciale Artigianale	€ 327.992,23	€ 40.794,77	€ 108.786,04	€ 477.573,04

RIEPILOGO COPERTURA	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	€ 2.203.861,40
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	€ 1.635.227,44
Tariffa B - Industriale	€ 245.808,21
Tariffa C - Commerciale Artigianale	€ 575.350,76
TOTALE	€ 4.660.247,81

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Rita Floridia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 APR 2021 al 15 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale